



REPERTORIO N. 27087

RACCOLTA N. 15817

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno
del mese di marzo

in Roma, Viale Salvatore Rebecchini numero 17, nella sede di
Confsport Italia A.P.S.S.D.

alle ore diciannove

31 marzo 2023

Avanti a me Avvocato NICOLA RICCARDELLI Notaio in Latina,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Latina,

E' PRESENTE:

- **BORRONI PAOLO**, nato a Roma (RM), il 16 marzo 1955, che
interviene al presente atto tanto in proprio che nella
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e quindi
legale rappresentante della Associazione di promozione
sociale e sportivo dilettantistica senza fini di lucro
denominata: "**Confsport Italia - Forum Europeo delle
Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero
Associazione di Promozione Sociale e Sportivo
Dilettantistica a carattere nazionale**", in sigla "**CONFSPORT
ITALIA A.P.S.S.D.**" con sede legale in Roma (RM) Viale
Salvatore Rebecchini numero 17, ove domicilia tanto per la
carica quanto in proprio, codice fiscale e partita IVA:
04148341003 - Associazione riconosciuta regolarmente
iscritta in data 2 marzo 2016 al n.1139/2016 nel Registro
delle persone Giuridiche di Roma, presso la Prefettura di
Roma, avente il seguente indirizzo pec:
info@pec.confsporititalia.it.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara di essere qui convenuto per partecipare
alla presente riunione assembleare, della Associazione
predetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Adeguamento delle norme statutarie alle disposizioni del
decreto legislativo numero 117/2017;

2) approvazione della situazione patrimoniale aggiornata;

3) delega al Presidente dell'associazione per l'iscrizione
dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

Assume la presidenza dell'Assemblea su unanime designazione
dei presenti ed ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto
sociale, il Presidente dell'Associazione, il dott. BORRONI
PAOLO, come sopra meglio generalizzato, il quale dopo aver
constatato e dato atto:

- che per il **Consiglio Direttivo** sono presenti e partecipano:

-- lo stesso BORRONI PAOLO, quale Presidente;

-- Sig.ra CHIUSO CRISTINA, quale Consigliere;

-- Sig.ra COLLINI LINDA, quale Consigliere;

-- Sig.ra FORCINITI ROSALBA, quale Consigliere;

Registrato a
Latina

Il 12/04/2023

al n. 5406/1T

-- Sig. LEONARDI FABRIZIO, quale Consigliere;

-- Sig. MAZZA MAURO, quale Consigliere;

-- Sig. MOLFETTA CARLO, quale Consigliere;

-- Sig.ra SABATINI FRANCESCA, quale Consigliere;

-- Sig.ra MARDEGAN SARA quale Consigliere;

risulta assente DALLE VEDOVE GIADA, quale Consigliere;

- che quale **Revisore Unico dei Conti** è presente il Dott. BARTOLOMEO GIUSEPPE;

- che, a seguito di regolare convocazione del 16 marzo 2023 inviata a tutti gli aventi diritto, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale, sono presenti in totale numero tredici associati su un totale di numero quindici associati aventi diritto di partecipazione e di voto nella presente assemblea e così suddivisi:

- sono presenti in questo luogo, in presenza:

Borroni Paolo, Ciccarelli Federica, Bonfigli Luisa;

- mentre risultano collegati in audio-videoconferenza:

Collini Linda, D'Alessandro Francesca Maria, Sabatini Francesca, Chiuso Cristina, Forciniti Rosalba, Mardegan Sara, Mazza Mauro, De Sio Maria Antonietta, Leonardi Fabrizio, Molfetta Carlo;

- che risultano integrati i quorum richiesti in relazione all'Ordine del Giorno;

- che gli intervenuti, si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiarando la presente riunione validamente costituita a seguito di regolare convocazione del 16 marzo 2023.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea dichiara e attesta che la prima convocazione dell'Assemblea fissata per il 30 marzo 2023 è andata deserta come risulta da apposito verbale di diserzione regolarmente trascritto nei libri verbali di assemblea dell'Associazione e che la presente assemblea, pertanto, è atta a deliberare sul sopra menzionato ordine del giorno e chiama me Notaio a redigere il presente verbale.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'odierna riunione assembleare, accerta e fa constare che i soggetti collegati in audio-videoconferenza mediante la piattaforma Zoom sono in grado di percepire perfettamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possono partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, quindi, passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, a tal fine evidenzia all'assemblea:

- che l'Associazione "CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D." è regolarmente iscritta presso la Prefettura di Roma, nel Registro delle Persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 numero 361, in data 2 marzo 2016 al numero 1139/2016 del relativo Registro ed essendo già iscritta nell'apposito registro delle APS risulta sottoposta a

trasmigrazione automatica nel competente RUNTS;

- che in data 8 maggio 2021, con Verbale di Assemblea Nazionale Straordinaria ed elettiva in pari data, l'Associazione "CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D." ha adottato un nuovo testo di statuto sociale, con modifiche statutarie necessarie "sia per adeguare lo Statuto alle nuove normative dettate dall'entrata in vigore del codice del Terzo Settore, sia per rimuovere alcuni articoli che non rispondono più alle esigenze della Confsport Italia A.S.D.R.";

- che in data 28 maggio 2021 - con Verbale di deposito a rogito notaio Andrea Sacchetti Rep.n.71624/19313, registrato a Roma 3 in data 28 maggio 2021 al n.13147 serie 1T - il comparente, in qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta Associazione, ha depositato il predetto testo di Statuto nonché il Verbale di cui sopra.

A questo punto il Presidente espone a tutti i presenti i motivi per i quali si ritiene opportuno per la corretta assunzione della qualifica di Ente del Terzo settore l'adeguamento dello statuto sociale al Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) per mezzo di una delibera assembleare il cui verbale risulti ricevuto da un Notaio. Ciò consentirà di conservare la personalità giuridica (già acquisita precedentemente) mediante l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del terzo settore. In particolare, il Presidente ricorda che avendo già acquisito la personalità giuridica si viene anche a limitare la responsabilità patrimoniale personale di coloro che agiscono a nome dell'Associazione ai sensi dell'art. 38 del codice civile. Pertanto, con l'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, il Notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, e a depositare i documenti nel RUNTS entro venti giorni. A tale proposito il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno, esponendo i motivi per i quali è necessario avere una situazione patrimoniale aggiornata dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 aprile 2022 numero 9. In particolare, trattandosi di ente già operante, e sottoposto a trasmigrazione automatica, il cui patrimonio comprende poste attive e passive, la verifica patrimoniale presuppone necessariamente la presentazione di una situazione patrimoniale aggiornata predisposta dal revisore in carica riferita a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

In vista dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore dell'Associazione, pur avendo già acquisito la personalità giuridica, il Presidente espone le risultanze

della situazione patrimoniale aggiornata dell'Associazione, redatta dal dott. Bartolomeo Giuseppe, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al numero AA001812 ed asseverata in data odierna innanzi a me Notaio repertorio numero 27086 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avuta dal comparente.

Da detta situazione patrimoniale risulta che il patrimonio netto dell'Associazione è pari ad euro 406.718,00 (quattrocentoseimilasettecentodiciotto virgola zero zero).

Il Presidente dell'Assemblea, anche quale Presidente del Consiglio Direttivo, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità che il patrimonio netto dell'Associazione alla data odierna non ha subito significative variazioni rispetto alla situazione patrimoniale sopra indicata e che tale patrimonio netto, alla data odierna, è superiore alla somma di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, illustrando all'assemblea i motivi per i quali si ritiene opportuno delegare il Presidente dell'Associazione ad effettuare l'iscrizione dell'Ente nel RUNTS, ai fini dell'acquisizione della qualifica di ETS.

A questo punto dopo ampia discussione, l'Assemblea degli associati all'unanimità dei voti

DELIBERA:

1) di approvare la situazione patrimoniale aggiornata dell'Associazione riferita alla data del 28 dicembre 2022 redatta dal dottor Bartolomeo Giuseppe iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al numero AA001812, sopra già allegata;

2) di adottare un nuovo Statuto sociale adeguato alla disciplina del Codice del Terzo settore (d.lgs 117/2017) con l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo settore il quale conseguentemente avrà la denominazione sociale di "CONFSPORT ITALIA-FORUM EUROPEO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVO DILETTANTISTICA A CARATTERE NAZIONALE" in sigla "**CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.**"; statuto che, previa lettura da me Notaio datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di delegare espressamente il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ad adempiere tutto quanto necessario per il buon fine della iscrizione dell'Associazione di promozione sociale nel RUNTS con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di intervenire ove necessario al successivo atto notarile per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, al fine di realizzare il passaggio dal Registro regionale delle APS al Registro unico nazionale terzo

settore ai sensi del Codice del Terzo Settore e del d.m.

106/2020, senza che si possa opporre difetto o indeterminazione di poteri;

4) di confermare nella carica di Revisore Unico il dr. Bartolomeo Giuseppe nato a Roma il 18 febbraio 1960, residente a Rocca Priora in Via Cesare Battisti numero 12, codice fiscale: BRT GPP 60B18 H501G iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al numero AA001812.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dopo essere stato delegato dall'Assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dato atto che il collegamento in audio-videoconferenza non ha subito interruzioni, toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti trenta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Ente che le assume, richiedendo l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 82 Codice del Terzo Settore, comma terzo, essendo il presente atto di adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo settore si applica l'esenzione dell'imposta di registro.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale da me interpellato lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà e lo approva sottoscrivendolo, alle ore diciannove e minuti quaranta.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia, consta di quattro fogli di cui occupa tredici facciate e quanto della presente.

F.TO PAOLO BORRONI

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

=====

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

PAGINA ANNULLATA

STATUTO

"CONFSPORT ITALIA - FORUM EUROPEO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVO DILETTANTISTICA A CARATTERE NAZIONALE", in sigla "CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D."

Art.1 Denominazione e Sede

1. La Conf sport Italia - Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero è una Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica a carattere nazionale in sigla "CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D." e di seguito indicata per brevità "CONFSPORT ITALIA".

2. La CONFSPORT ITALIA è dotata di personalità giuridica.

3. La CONFSPORT ITALIA ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

4. La CONFSPORT ITALIA è apolitica e apartitica ed opera senza distinzioni etniche, ideologiche e confessionali.

5. La CONFSPORT ITALIA è retta da norme statutarie e regolamenti ispirati al principio della democrazia interna e di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

6. Le CONFSPORT ITALIA non ha fini di lucro e non distribuisce utili e/o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Le quote sociali non sono cedibili e sono intrasmissibili. I proventi delle attività non possono essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali avanzi di gestione possono essere esclusivamente accantonati e reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

7. La CONFSPORT ITALIA è costituita con democraticità strutturale e con l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché con la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

8. La CONFSPORT ITALIA, nel perseguimento dei propri scopi e finalità sportivo-dilettantistiche, può richiedere il riconoscimento ai fini sportivi, e aderire annualmente a Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Organismi Sportivi internazionali ed altri.

9. In caso di adesione agli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali, la CONFSPORT ITALIA accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, di Sport & Salute S.p.A., di Sport Governo nonché allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI a cui intende affiliarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari adottati da questi ultimi a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.

10. La CONFSPORT ITALIA può chiedere riconoscimenti da parte di Organi istituzionali, Ministeri Italiani o Organismi Internazionali che perseguono identiche finalità istituzionali.

11. La CONFSPORT ITALIA può stipulare convenzioni o aderire ad Associazioni di Categoria o enti similari, anche aventi finalità di lucro, che abbiano interesse a sviluppare al loro interno il settore del no profit e dello sport in particolare.

12. La CONFSPORT ITALIA può istituire Settori e Commissioni che operano nel rispetto e per il perseguimento delle finalità del presente Statuto.

13. La CONFSPORT ITALIA si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, in caso di particolari necessità e nei limiti della legislazione di settore.

Art.2 Durata

1. La durata della CONFSPORT ITALIA è stabilita a tempo indeterminato.

2. In caso di estinzione o scioglimento della CONFSPORT ITALIA, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni con finalità analoghe ai principi statutari della CONFSPORT ITALIA o a fini di pubblica utilità.

Art 3 Scopi

1. La CONFSPORT ITALIA persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'attività in particolare è diretta alla organizzazione e gestione di attività sportivo dilettantistiche, culturali e artistiche di interesse sociale nonché alla realizzazione di interventi di educazione e qualificazione professionale.

3. La CONFSPORT ITALIA può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso sia dalle normative sulle società ed associazioni sportive dilettantistiche. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo della CONFSPORT ITALIA.

4. La CONFSPORT ITALIA potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le

proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all' art.7 del Codice del Terzo Settore e dei Successivi decreti attuativi dello stesso.

5. La CONFSPORT ITALIA si propone in particolare di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

a. l'attività di promozione sociale, culturale, ludico-ricreativa, formativa, turistica, ambientale e del tempo libero;

b. la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività motorio sportiva compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;

c. la diffusione dello sport in ogni sua disciplina attraverso la promozione e l'organizzazione di attività fisico sportive con finalità dilettantistiche, amatoriali, ricreative e formative, seppure con modalità competitive;

d. la diffusione dello sport in ogni sua disciplina attraverso la promozione e l'organizzazione di attività agonistiche, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai regolamenti tecnici e, se emanati, da quelli di Giustizia, delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e delle loro Federazioni Internazionali di riferimento;

e. la promozione e l'attuazione di iniziative dirette a valorizzare le capacità morali, intellettuali, fisiche, sportive, culturali, artistiche e turistiche dei cittadini;

f. l'assistenza ed ogni attività tendente a favorire e tutelare, ai fini tecnici ed organizzativi, gli associati, nonché la collaborazione con enti privati o pubblici per la promozione e la diffusione di ogni attività sportiva, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero quale attività educativa;

g. la promozione di attività diretta alla salvaguardia e alla conoscenza dell'ambiente e della natura con obiettivi di opposizione ad ogni forma di inquinamento ambientale;

h. la promozione di iniziative di formazione in servizio, di aggiornamento e specializzazione dei docenti di ogni ordine e grado, dei dirigenti scolastici e degli operatori della scuola e della formazione professionale, coerentemente con la normativa regionale, nazionale ed europea;

i. la diffusione e la promozione di iniziative a favore degli anziani, degli emarginati, delle persone con disabilità e dei disagiati sociali, curandone la formazione professionale, anche in collaborazione con altri Enti, per agevolarne l'inserimento nella società;

j. il perseguimento di finalità di solidarietà sociale in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati, con organismi similari nazionali, europei ed

extra-europei;

k. la promozione, l'organizzazione e la gestione, a titolo gratuito, di Centri di Servizio per il Volontariato;

l. lo svolgimento di attività e progetti di servizio civile nazionale a favore di associati o di terzi, nei settori e nelle aree di cui alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;

m. sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del Volontariato e della Protezione Civile;

n. l'organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni sportive, tornei, campionati, spettacoli teatrali, musicali, di animazione e cinematografici, sia a carattere locale, sia nazionale, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati rendendone disponibile l'accesso e la pratica a tutte le componenti sociali;

O. l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p. interventi di tutela e valorizzazione dei patrimonio culturale e del paesaggio;

q. la promozione e organizzazione di corsi di formazione professionale, senza scopo di lucro, realizzati anche con apposite convenzioni sottoscritte con Enti ed Istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

r. l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del tempo libero;

s. la edizione e diffusione di riviste, opuscoli, notiziari, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva educativa, ricreativa e del tempo libero;

t. la promozione dell'impegno per la pace e la tutela dei diritti culturali e sociali dei cittadini;

u. la promozione e l'attuazione dei servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, intrattenimenti musicali, videoteche, eccetera e l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

v. favorire contatti fra soci aventi specifici interessi culturali o sportivi, costituendo settori e sezioni per le attività di maggior rilievo;

w. la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

x. la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, attraverso medici ed altri collaboratori specificatamente abilitati.

Art. 4 - I Soci

1. Possono essere ammessi a far parte della CONFSPORT ITALIA i soci individuali e i soci collettivi.

2. I soci individuali e i soci collettivi sono tenuti a versare il contributo sociale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

3. Le somme versate a titolo di quota sociale non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art.5 - Soci Individuali

1. Sono soci individuali della CONFSPORT ITALIA tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che richiedono l'iscrizione alla CONFSPORT ITALIA condividendone gli obiettivi al fine di poter partecipare alla vita associativa per far sì che la CONFSPORT ITALIA possa perseguire il proprio oggetto sociale.

2. I soci individuali che richiedono l'iscrizione alla CONFSPORT ITALIA sono vincolati al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti della CONFSPORT ITALIA e delle deliberazioni dei suoi organi

3. L'iscrizione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del Consiglio Direttivo della CONFSPORT ITALIA.

4. Per poter essere socio della CONFSPORT ITALIA, è necessario possedere i seguenti requisiti:

a. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno dalla CONFSPORT ITALIA, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c. non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

d. non essere stati radiati dalla CONFSPORT ITALIA, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I., dalle Associazioni Benemerite o da organismi sportivi

internazionali riconosciuti.

Art. 6 - Soci collettivi

1. Sono soci collettivi della CONFSPORT ITALIA le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le organizzazioni non profit, le associazioni di volontariato, le onlus, gli enti privati e pubblici ed ogni altra realtà associativa che non abbia finalità contrastanti con quelle della CONFSPORT ITALIA le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. I soci collettivi che richiedono l'iscrizione alla CONFSPORT ITALIA sono vincolati al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni della CONFSPORT ITALIA e dei suoi organi.

3. L'iscrizione dei soci collettivi si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del Consiglio Direttivo della CONFSPORT ITALIA.

4. L'iscrizione del socio collettivo è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico della CONFSPORT ITALIA.

5. I soci collettivi godono di autonomia giuridica e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, escludendo specificatamente qualsiasi responsabilità della CONFSPORT ITALIA e dei suoi organi statutari.

Art. 7 - Associati e Tesserati

1. Gli associati e i tesserati non sono tenuti al versamento della quota associativa.

2. Sono Associati della CONFSPORT ITALIA le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le organizzazioni non profit, le associazioni di volontariato, le onlus, gli enti privati e pubblici ed ogni altra realtà associativa che non abbia finalità contrastanti con quelle della CONFSPORT ITALIA le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

3. Gli associati della CONFSPORT ITALIA aderiscono alla stessa con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni della CONFSPORT ITALIA e dei suoi organi.

4. Gli associati che intendono aderire alla CONFSPORT ITALIA devono presentare domanda di affiliazione secondo le norme di affiliazione e tesseramento stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della CONFSPORT ITALIA, indicando i settori e sezioni di attività nei quali intendono operare, in conformità alle disposizioni contenute negli appositi

regolamenti.

5. La domanda di affiliazione dovrà essere presentata secondo le norme stabilite annualmente dalle circolari emanate dal Consiglio Direttivo e l'adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico della CONFSPORT ITALIA.

6. L'adesione, immediatamente operativa, è subordinata all'accoglimento – entro 120 (centoventi) giorni – della domanda da parte del Consiglio Direttivo; in assenza di un provvedimento di diniego della domanda di affiliazione entro il termine previsto s'intende che essa è stata accolta. Nella ipotesi di accoglimento della domanda, l'adesione decorre dal giorno dell'inoltro della domanda stessa.

7. Gli associati godono di autonomia giuridica e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 36 (trentasei) e seguenti del codice civile, escludendo specificatamente qualsiasi responsabilità della CONFSPORT ITALIA e dei suoi organi statutari.

8. Gli Statuti degli associati che svolgono attività sportiva dilettantistica devono prevedere espressamente l'assenza di fini di lucro e che sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità, in armonia con le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto e Regolamenti della CONFSPORT ITALIA.

9. Il tesserato è il soggetto che svolge attività sportiva all'interno della CONFSPORT ITALIA e a tal fine viene iscritto nell'elenco degli atleti, tecnici, ufficiali di gara o dirigenti da inviare ad una Federazione Sportiva o ad un Ente di Promozione Sportiva a cui la CONFSPORT ITALIA aderisce per la relativa iscrizione al CONI o ad altro Ente o Società che verrà in futuro preposta a tale operatività.

10. Il tesseramento è un rapporto – di durata annuale – che intercorre, per lo più, fra organismo affiliante e soggetto fisico interessato a praticare un'attività sportiva e/o formativa, con la collaborazione del sodalizio sportivo.

11. Al tesserati potrà essere richiesto il rimborso delle spese di tesseramento nell'ambito dei corrispettivi specifici pagati per svolgere l'attività stessa, nonché delle quote di iscrizione o di abbonamento ai corsi o eventi sportivi organizzati dalla CONFSPORT ITALIA.

12. I soggetti tesserati sono vincolati al rispetto del presente Statuto, dello Statuto del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti della CONFSPORT ITALIA e delle deliberazioni dei suoi organi.

13. I soggetti tesserati dovranno presentare regolare richiesta di tesseramento alla CONFSPORT ITALIA.

14. Il tesseramento si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte della CONFSPORT ITALIA o del socio

collettivo cui aderiscono e Il conseguente rilascio della tessera associativa.

15. I tesserati alla CONFSPORT ITALIA sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I. e alle Norme Sportive Antidoping del CONI-NADO.

16. Per poter essere tesserato è necessario possedere i seguenti requisiti:

a. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o Inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno dalla CONFSPORT ITALIA, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c. non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

d. non essere stati radiati dalla CONFSPORT ITALIA, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I., dalle Associazioni Benemerite o da organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Art. 8 Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione alla CONFSPORT ITALIA, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e del regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Presidenza, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci e a partecipare alla vita associativa.

2. L'accettazione della domanda di ammissione può essere deliberata dal singolo Consigliere in quanto disgiuntamente delegato. Qualora il Consigliere direttamente interpellato ritenga non sussistano i requisiti di ammissione, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Consiglieri affinché l'istanza di ammissione sia soggetta ad una valutazione collegiale.

3. L'accettazione della richiesta da parte della CONFSPORT ITALIA sarà debitamente comunicata anche verbalmente all'interessato che da quel momento acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e tutti i diritti e doveri che ne derivano. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda affinché l'interessato possa a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento – nel termine di trenta giorni dalla notifica del rigetto – chiedere che sia l'Assemblea del Soci a pronunciarsi In merito alla prima convocazione utile.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nel confronti della CONFSPORT ITALIA e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci.

1. I soci hanno diritto a partecipare all'attività promossa ed organizzata dalla CONFSPORT ITALIA, nel rispetto delle norme emanate da quest'ultima.

2. I soci hanno diritto a concorrere alle cariche elettive, secondo le norme del presente Statuto.

3. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, essere informati sulle attività della CONFSPORT ITALIA, frequentare i locali della stessa, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

4. I soci individuali e i soci collettivi si obbligano a versare la quota associativa annua.

5. I soci si obbligano a versare le quote di iscrizione o di abbonamento ai corsi o eventi sportivi organizzati dalla CONFSPORT ITALIA, nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo della CONFSPORT ITALIA.

6. I soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dalla CONFSPORT ITALIA per il raggiungimento degli scopi statutari.

7. I soci collettivi sono tenuti ad osservare e far osservare ai propri dirigenti, soci od associati, le norme contenute nel presente Statuto, nei Regolamenti, e nelle delibere adottate dagli organi della CONFSPORT ITALIA.

8. I soci, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, comunque connesse all'attività espletata nell'ambito della CONFSPORT ITALIA, si impegnano ad adire in via preventiva al Collegio Arbitrale o al Collegio dei Probiviri o al Giudice Unico della CONFSPORT ITALIA, per le rispettive competenze, prima di un eventuale ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

9. Il Consiglio Direttivo della CONFSPORT ITALIA per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quanto disposto nel precedente comma.

10. Il diniego alla concessione della deroga per questioni che possono essere risolte in forma amichevole deve, in ogni

caso, essere congruamente motivato.

11. Il Consiglio Direttivo della CONFSPORT ITALIA, entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a pronunciarsi sulla stessa nel rispetto di tutti i soci, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

12. Decorso inutilmente detto termine la deroga si ritiene concessa.

13. L'inosservanza delle presenti disposizioni, che hanno il motivo di tutelare tutti i soci, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

Art. 10 -Vincolo di giustizia

1. I soci si impegnano all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della CONFSPORT ITALIA, delle deliberazioni e decisioni adottate dagli organi della CONFSPORT ITALIA nel rispetto delle singole sfere di competenza.

2. I provvedimenti adottati dagli Organi della CONFSPORT ITALIA hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e sportivo e nei confronti di tutti i soci della CONFSPORT ITALIA.

Art. 11 - Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente dei Collegio dei Probiviri della CONFSPORT ITALIA.

3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

4. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

5. Il lodo deve essere pronunziato entro trenta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro dieci giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria della CONFSPORT che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 12- Perdita della qualifica di socio.

1. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni.

2. La qualifica di socio si perde:

a. per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente della CONFSPORT ITALIA;

b. per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote associative, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;

c. per morte.

3. La qualifica di socio si perde, inoltre, per radiazione che può essere deliberata nei seguenti casi:

a. per il socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della CONFSPORT ITALIA;

b. per il socio che si renda moroso del versamento della quota associativa o dei contributi annuali da versarsi per l'attività prescelta per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c. per il socio che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla CONFSPORT ITALIA;

d. per il socio che commetta azioni contrarie alle finalità della CONFSPORT ITALIA.

4. Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

5. Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci mediante lettera.

6. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di radiazione.

7. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi venti giorni dall'invio del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci della CONFSPORT ITALIA.

8. I soci che abbiano cessato di appartenere alla CONFSPORT ITALIA non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 13 -Assemblee - Voti - Deleghe

1. Ogni socio, che possiede i requisiti richiesti dal presente Statuto, ha diritto ad un voto nell'Assemblea dei Soci per eleggere gli organi della CONFSPORT ITALIA.

2. I soci collettivi sono rappresentati nell'Assemblea dei Soci dal proprio Presidente e Legale rappresentante, su delega di questi, da un altro componente dell'organo dell'Ente.

3. Il nominativo delle persone legittimate a rappresentare il socio collettivo nell'Assemblea dei Soci, direttamente o per delega, e la carica sociale da esso ricoperta, deve risultare dalla documentazione depositata presso la Segreteria della CONFSPORT ITALIA almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell'adunanza, a pena di esclusione dal diritto di partecipazione all'Assemblea dei Soci.

4. Sono vietate le deleghe tranne per quanto previsto ai commi 2 e 3.

5. E' previsto l'intervento in Assemblea dei Soci mediante

mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 14- Organi della CONFSPORT ITALIA.

1. Gli organi della CONFSPORT ITALIA sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Consiglio di Presidenza;
- e. il Segretario Generale;
- f. il Revisore Unico dei Conti;
- g. il Collegio dei Probiviri.

2. Gli organi della CONFSPORT ITALIA durano in carica quattro anni. Tutti i componenti sono rieleggibili per più mandati.

3. Per ricoprire cariche elettive in seno agli organi della CONFSPORT ITALIA è necessario;

- a. essere in regola con la quota sociale alla data di presentazione della candidatura, ad eccezione del Revisore Unico dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- b. aver compiuto la maggiore età;
- c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d. non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte della CONFSPORT ITALIA, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi Internazionali riconosciuti;
- f. non aver controversie in atto contro la CONFSPORT ITALIA, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

4. La mancanza iniziale accertata, dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di un solo dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

5. Le cariche sono onorifiche e si ritengono assunte a titolo gratuito, ad eccezione di quelle relative al Revisore Unico dei Conti, al Presidente, al Segretario Generale e al Collegio dei Probiviri. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di democrazia e di

partecipazione associativa della CONFSPORT ITALIA.

2. Il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea dei Soci personalità del mondo sportivo e sociale.

3. Le Assemblee dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie.

Art. 16 -L'Assemblea dei Soci Ordinaria

1. L'Assemblea del Soci Ordinaria ha i seguenti poteri:

a. elegge il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, su proposta del Presidente della CONFSPORT ITALIA;

b. elegge il Presidente;

e. elegge il Consiglio Direttivo;

d. elegge il Presidente e i componenti dei Collegio dei Probiviri;

e. elegge il Revisore Unico dei Conti;

f. definisce i programmi e gli orientamenti della CONFSPORT ITALIA;

g. approva Il bilancio annuale con allegata la relazione del Revisore Unico dei Conti;

h. vota la relazione dell'attività trascorsa presentata dai Presidente della CONFSPORT ITALIA;

i. vota su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo della CONFSPORT ITALIA ed iscritto nell'ordine del giorno.

2. Il bilancio consuntivo, non approvato dall'Assemblea dei Soci, comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci Straordinaria per il rinnovo delle cariche che dovrà essere convocata entro 60 giorni e celebrata entro i successivi 30 giorni.

3. L'Assemblea dei Soci Ordinaria si riunisce almeno ogni anno, entro il mese di aprile, salvo possibilità di proroga fino al 30 giugno, se sussistono motivi di particolare rilevanza, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e ogni quattro anni per l'elezione degli Organi della CONFSPORT ITALIA.

4. L'Assemblea dei Soci Ordinaria è convocata dal Presidente della CONFSPORT ITALIA. In caso di impossibilità tale funzione è riconosciuta al Vicepresidente. L'assemblea dei Soci Ordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne avvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In caso di mancata indizione o convocazione dell'Assemblea dei Soci Ordinaria da parte degli Organi statuari competenti, provvede ai relativi adempimenti il Revisore Unico dei Conti.

5. La convocazione dell'Assemblea dei Soci, può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione dei Soci sul sito internet ufficiale o altri mezzi idonei ad assicurare la certezza della ricezione, almeno 30 giorni (riducibili a 15 in caso d'urgenza) prima della sua effettuazione.

6. I soci aspiranti alle cariche elettive previste dovranno far pervenire la loro candidatura, elencando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi, entro le ore 14:00 del ventesimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea dei Soci elettiva, con le seguenti modalità:

- a. consegna di lettera a mano, nelle ore di ufficio, alla Segreteria della CONFSPORT ITALIA che ne rilascerà ricevuta;
- b. invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna.

7. La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in considerazione.

8. L'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al presente Statuto.

9. La Segreteria della CONFSPORT ITALIA provvede alla compilazione di apposite liste delle candidature ritualmente proposte, suddivise per le cariche da eleggere ed in ordine alfabetico, dando ad essa adeguata pubblicità.

10. Non è consentita la presentazione delle candidature per più di una carica elettiva.

11. L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti posti all'0.d.G., la data, l'ora, e il luogo dell'Assemblea dei Soci, in prima e seconda convocazione nonché l'elenco degli aventi diritto al voto il quale potrà essere consultato presso la segreteria della CONFSPORT ITALIA. Tra la prima e la seconda convocazione deve passare almeno un'ora e non più di sette giorni.

12. L'Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci è valida qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti.

13. L'Assemblea dei Soci è introdotta dal Presidente della CONFSPORT ITALIA o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente con funzioni vicarie ovvero, in mancanza, dal Consigliere presente di maggiore età.

14. L'Assemblea dei Soci elegge immediatamente il proprio Presidente oltre a un Segretario per la verbalizzazione.

15. Nell'Assemblea dei Soci elettiva risulta eletto chi ha conseguito più voti. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci proclama gli eletti.

16. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei presenti.

17. L'Assemblea dei Soci delibera mediante votazione che può essere riscontrata anche attraverso strumenti elettronici o

telematici: a) per voto segreto; b) per appello nominale; c) per alzata di mano; d) per acclamazione. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

18. Nelle Assemblee dei Soci elettive le votazioni devono essere separate e successive. Il Presidente e le altre cariche devono essere votati su schede differenti, indicando il numero di preferenze a disposizione dei votanti per ogni singolo incarico elettivo.

Art. 17 - Commissione Verifica Poteri, candidature e scrutatori.

1. Il Consiglio Direttivo della CONFSPORT ITALIA nomina, su proposta del Presidente, la Commissione Verifica Poteri, composta da tre elementi non candidati alle cariche della CONFSPORT ITALIA.

2. La Commissione Verifica Poteri comincerà le proprie procedure al termine della presentazione della candidature per l'elezione agli organi della CONFSPORT ITALIA.

3. La Commissione Verifica Poteri provvede a verificare la regolarità delle candidature.

4. L'esclusione dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima dell'Assemblea dei Soci elettiva e potrà essere impugnata, entro due giorni dalla comunicazione, con atto scritto e motivato, verso il Collegio dei Probiviri, il quale, nei successivi cinque giorni, dovrà deliberare in via definitiva.

5. La Commissione Verifica Poteri, nell'esercizio delle sue funzioni, verifica la presenza degli associati all'Assemblea dei Soci e riferisce al Presidente dell'Assemblea dei Soci sugli aventi diritto di voto, su posizioni considerate irregolari ai fini della partecipazione e su tutte le eventuali contestazioni.

6. Di ogni questione controversa decide, in prima istanza, la Commissione Verifica Poteri ed in immediato e definitivo appello l'Assemblea dei Soci stessa.

7. L'accertamento dell'identità dei partecipanti alla Assemblea dei Soci dovrà essere effettuato attraverso idoneo documento di riconoscimento personale.

8. La Commissione Verifica Poteri sfilerà appositi verbali che dovranno essere controfirmati da tutti i componenti.

9. In Assemblea dei Soci elettiva i componenti della Commissione Verifica Poteri fungeranno anche da scrutatori.

Art. 18 L'Assemblea dei Soci Straordinaria

1. L'Assemblea dei Soci Straordinaria deve essere convocata dal Presidente della CONFSPORT ITALIA a seguito di richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci aventi diritto di voto o della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea dei Soci Straordinaria delibera su:

- a. proposte di modifica dello Statuto;
- b. trasformazione, fusione e scioglimento della CONFSPORT

ITALIA;

c. ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'o.d.g..

3. Per le modalità di indizione, convocazione e deliberazione dell'Assemblea dei Soci Straordinaria nonché per il quorum costitutivo e deliberativo e i sistemi di votazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente Statuto per l'Assemblea dei Soci Ordinaria. Il termine di spedizione dell'avviso di convocazione può essere ridotto a metà.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci;
- b) da dieci membri eletti dall'Assemblea del Soci.

2. Subito dopo la sua elezione il Consiglio Direttivo si riunisce per eleggere tra i suoi componenti due Vicepresidenti di cui uno con funzioni Vicarie e i due Consiglieri componenti il Consiglio di Presidenza.

3. Ogni Consigliere può esprimere fino ad un massimo di due preferenze.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente é sostituito dal Vicepresidente Vicario.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. Dei lavori del Consiglio Direttivo viene redatto processo verbale dal Segretario Generale della CONFSPORT ITALIA e controfirmato dal Presidente. È fatto obbligo al Presidente di convocare o effettuare le riunioni del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. nomina il Segretario Generale;
- b. nomina il Presidente Onorario;
- c. nomina l'Assistente Spirituale;
- d. nomina la Commissione Verifica Poteri;
- e. ratifica la nomina il Giudice Unico;
- f. delibera e dispone le spese necessarie - nei limiti del bilancio preventivo - per assicurare il buon andamento della CONFSPORT ITALIA, nel quadro degli indirizzi indicati dall'Assemblea dei Soci;
- g. stabilisce le quote sociali;
- h. stabilisce le norme di affiliazione e di tesseramento;
- i. ratifica i Regolamenti della CONFSPORT ITALIA predisposti dal Consiglio di Presidenza;
- j. ratifica le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza;
- k. ratifica la Istituzione di settori operativi della CONFSPORT ITALIA, con i relativi regolamenti;
- l. attribuisce ai Consiglieri le deleghe di responsabilità e coordinamento nelle materie di interesse nazionale;
- m. stabilisce l'ammontare delle indennità previste del

presente Statuto;

n. delibera in materia di tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, di prevenzione e repressione del doping conformemente agli indirizzi dettati in materia dal C.O.N.I.;

o. decide sulle ammissione e radiazione dei soci;

p. svolge ogni eventuale ulteriore compito previsto dal presente Statuto.

7. Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

8. Il Consiglio Direttivo decide su eventuali ricorsi avverso le delibere del Consiglio di Presidenza.

9. Il Consiglio Direttiva è convocato ogni qualvolta il Presidente della CONFSPORT ITALIA lo ritiene necessario, oppure su richiesta di almeno sei dei suoi membri, e in ogni caso almeno due volte l'anno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza (metà più uno) dei membri in carica aventi diritto di voto.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute anche con la partecipazione in audio-video conferenza di parte dei componenti. La sede della riunione è quella dove è presente il Presidente o chi ne fa le veci.

11. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo nonché al Revisore Unico dei Conti. Il termine, per comprovati motivi d'urgenza può essere ridotto a giorni tre non festivi.

12. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

13. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14. Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo sono esercitate a titolo gratuito salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 5.

15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive.

16. Il Consiglio Direttivo ha inoltre delega da parte dell'Assemblea dei Soci di apportare modifiche ed integrazioni statutarie necessarie per l'adeguamento a leggi dello Stato o per sopravvenute normative CONI, ovvero, per rendere conforme lo Statuto a quanto previsto da norme e regolamenti per l'ottenimento di riconoscimenti istituzionali, nonché ai fini di coordinamento formale o di rettifica di errori materiali.

Art. 20 - Decadenza dei Consiglieri - Cessazione della maggioranza degli stessi

1. Si ha decadenza dei membri del Consiglio Direttiva quando gli stessi si trovano a non possedere più i requisiti

necessari alla elezione. La decadenza è rilevata dal medesimo Consiglio Direttivo su istanza di un Consigliere o del Revisore Unico dei Conti.

2. Identicamente il Consiglio Direttivo e il Presidente decadono qualora la maggioranza dei propri componenti presentino contemporaneamente le proprie dimissioni; in tal caso il Presidente rimane in carica in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione.

3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio.

4. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea dei Soci utile. In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

5. Qualora si verifichi la vacanza non contemporanea, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri, decadrà il solo Consiglio Direttivo; il Presidente rimarrà in carica in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione dei soli Consiglieri.

6. Il Consiglio Direttivo e il Presidente decadono automaticamente con la mancata approvazione del bilancio consuntivo.

7. Le dimissioni che originino decadenza di organi sociali sono da considerarsi irrevocabili.

Art. 21 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della CONFSPORT ITALIA. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica quattro anni.

2. Svolge i seguenti compiti:

- a. sovrintende alla gestione della CONFSPORT ITALIA;
- b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza e convoca l'Assemblea dei Soci nei casi previsti dal presente Statuto;
- c. cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli Organi della CONFSPORT ITALIA;
- d. firma i documenti ed atti che comportano impegno per la sede, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali in nome e per conto della CONFSPORT ITALIA;
- e. stabilisce gli argomenti da portare in discussione al Consiglio Direttivo e al Presidenza;
- f. rappresenta la CONFSPORT ITALIA negli organismi nazionali ed internazionali;

g. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale;

h. propone al Consiglio Direttivo la nomina della Commissione Verifica Poteri;

i. propone al Consiglio Direttivo la nomina dell'Assistente Spirituale;

j. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Presidente Onorario;

k. adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che debbono essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva all'adozione. La mancata ratifica implica l'annullamento delle deliberazioni adottate;

l. nomina i responsabili periferici di ogni Settore e/o Sezione, previa parere consultivo del Responsabile Nazionale di Settore e/o Sezione.

3. Il Presidente della CONFSPORT ITALIA deve compiere tutte le incombenze previste dalle leggi fiscali e tributarie in materia, delle quali è direttamente responsabile.

4. Può invitare alle riunioni degli organi da lui presieduti le persone che ritiene utile sentire per la trattazione di determinati argomenti.

5. Il Presidente della CONFSPORT ITALIA può delegare temporaneamente le proprie attribuzioni, tutte o in parte, al Vicepresidente Vicario. Le funzioni esclusive non sono comunque delegabili.

6. Si ha impedimento temporaneo o definitivo del Presidente quando, per effetto di cause di forza maggiore, il Presidente non può esercitare, temporaneamente o definitivamente, le proprie prerogative.

7. Nei casi di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, si ha la decadenza immediata del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vicepresidente, e dovrà convocare entro 90 giorni l'Assemblea dei Soci Straordinaria per il rinnovo delle cariche. Se entro 90 giorni l'Assemblea dei Soci Straordinaria non viene celebrata, il Revisore Unico dei Conti si sostituisce al Consiglio Direttivo nella convocazione. Durante questo periodo, il Presidente rimane in carica unitamente al Consiglio Direttivo deceduto in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente Nazionale si perde per:

a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b. revoca da parte dell'Assemblea dei Soci, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della CONFSPORT ITALIA, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli Interessi

della CONFSPORT ITALIA;

c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente Statuto;

d. perdita della qualità di socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1, del presente articolo il Vicepresidente Vicario o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

3. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 - Il Vicepresidente Vicario

1. Il Vicepresidente Vicario è designato dal Consiglio Direttiva tra i suoi componenti.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente della CONFSPORT ITALIA sostituito dal Vicepresidente Vicario. In caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 24- Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti di cui uno con funzioni Vicarie e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

2. Partecipa al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto il Segretario Generale.

3. Assiste al Consiglio di Presidenza il Revisore Unico dei Conti.

4. Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:

a. esegue le delibere del Consiglio Direttivo;

b. delibera a maggioranza dei presenti, in via d'urgenza, con i poteri del Consiglio Direttivo;

c. nomina i componenti degli Uffici della Segreteria;

d. nomina il Giudice Sportivo;

e. nomina i Delegati Regionali e Provinciali;

f. nomina i Coordinatori all'Esteri;

g. controlla e vigila sui Delegati Regionali e Provinciali e sui Coordinatori all'Esteri;

h. decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni, curandone l'applicazione contrattuale e in particolare: retribuzioni, assunzioni e licenziamenti;

i. istituisce commissioni disciplinandole con regolamenti, nominandone i responsabili, componenti e le norme di funzionamento, sottoponendole alla ratifica del Consiglio Direttivo;

J. predispone i Regolamenti della CONFSPORT ITALIA da

sottoporre, per la ratifica, ai Consiglio Direttivo,

5. Tutte le delibere adottate dal Consiglio di Presidenza, regolarmente costituito a maggioranza dei componenti, sono assunte a maggioranza dei membri presenti .(nel caso di parità prevarrà il voto dei Presidente o di chi presiede la riunione); le deliberazioni assunte nelle materie di competenza del Consiglio Direttiva devono essere sottoposte alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione utile.

6. Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono essere validamente tenute anche con la partecipazione in audio-video conferenza di parte dei componenti, La sede della riunione è quella dove è presente il Presidente o chi ne fa le veci.

7. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i componenti del Consiglio di Presidenza nonché al Revisore Unico dei Conti. Il termine, per comprovati motivi d'urgenza, può essere ridotto a giorni due non festivi.

8. Il Consiglio di Presidenza decade con la decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della CONFSPORT ITALIA è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della CONFSPORT ITALIA.

2. Partecipa alle riunioni degli Organi sociali della CONFSPORT ITALIA senza diritto di voto.

3. Esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Presidenza in merito al buon funzionamento della CONFSPORT ITALIA.

4. Dirige gli uffici della segreteria indispensabili al corretto funzionamento della CONFSPORT ITALIA.

5. Redige e cura i verbali dei Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza e regolare tenuta dei libri contabili della CONFSPORT ITALIA.

6. Firma gli atti di propria competenza in base alle attribuzioni previste dal presente articolo nonché alle ulteriori eventuali deleghe allo stesso formalmente conferite.

7. L'incarico di Segretario Generale della CONFSPORT ITALIA è incompatibile con tutte le cariche sociali nell'ambito della CONFSPORT ITALIA.

8. In caso di presentazione della propria candidatura alle cariche elettive nazionali, il Segretario Generale dovrà dimettersi 20 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea dei Soci elettiva.

Art. 26 - Il Revisore Unico dei Conti

1. Il Revisore Unico dei Conti è l'organo di verifica e di controllo amministrativo.

2. Ha il compito di:

a. esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;

b. controllare l'andamento amministrativo della CONFSPORT ITALIA;

c. controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci e delle scritture;

d. presentare al Consiglio Direttivo una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario.

3. Il Revisore Unico dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci Ordinaria. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla CONFSPORT ITALIA.

4. Il Revisore Unico dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti o all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Arti 27 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci della CONFSPORT ITALIA, e da un segretario scelto dal Presidente del Collegio dei Probiviri tra i due supplenti. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati in possesso di adeguata professionalità.

2. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Probiviri giudica sulle controversie in ordine alla violazione dello Statuto, sui ricorsi relativi a provvedimenti che comportino conseguenze di natura associativa, sui conflitti di competenza tra organi della CONFSPORT ITALIA nonché sulle altre materie normativamente indicate.

4. Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito in presenza di tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. La decisione del Collegio dei Probiviri viene pronunciata entro trenta giorni dalla data di ricezione del deferimento da parte del Procuratore.

6. La decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Collegio dei Probiviri.

Art. 28- Il Giudice Unico

1. Il Giudice Unico viene eletto dal Consiglio di Presidenza della CONFSPORT ITALIA ed è scelto tra soggetti in possesso di specifica professionalità, anche tra non tesserati alla CONFSPORT ITALIA.

2. Il Giudice Unico è organo di giustizia monocratico e ha una durata quadriennale ed è rieleggibile.

3. Il Giudice Unico ha competenza generale per fatti commessi in ambito sportivo e a tal fine adotta provvedimenti di natura tecnica e provvedimenti disciplinari.

4. I procedimenti innanzi al Giudice Unico devono concludersi entro trenta giorni.

5. I provvedimenti del Giudice Unico sono inappellabili.

6. La decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza Unico.

Art. 29 - Il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario della CONFSPORT ITALIA è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della CONFSPORT ITALIA e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente Onorario della CONFSPORT ITALIA partecipa alle riunioni del Consiglio Direttiva con diritto di intervento ma non di voto.

3. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi.

Art. 30- L'Assistente Spirituale

1. L'Assistente Spirituale della CONFSPORT ITALIA è nominato dal Consiglio Direttiva su proposta del Presidente della CONFSPORT ITALIA e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

2. L'Assistente Spirituale della CONFSPORT ITALIA partecipa alle riunioni del Consiglio Direttiva con diritto di intervento ma non di voto.

3. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo per giustificati

4. L'Assistente Spirituale della CONFSPORT ITALIA svolge la funzione di coordinatore di tutte le attività spirituali e religiose.

Art. 31 - I Delegati Regionali e i Delegati Provinciali

1. Il Consiglio di Presidenza può nominare Delegati Regionale e/o Delegati Provinciali con il compito di rappresentare la CONFSPORT ITALIA nei confronti di Enti pubblici e privati e di sovrintendere allo svolgimento delle attività proposte dalla CONFSPORT ITALIA nell'ambito del territorio di competenza.

2. La carica è quadriennale e può essere rinnovata.

3. Ai termine del mandato, i Delegati Regionali e/o i Delegati Provinciali trasmettono al Consiglio di Presidenza una relazione dettagliata sull'attività compiuta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario.

4. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale comporta anche la decadenza dei Delegati Regionali e dei Delegati Provinciali.

5. I Delegati Regionali e i Delegati provinciali non possono impegnare patrimonialmente la CONFSPORT ITALIA se non specificatamente e preventivamente autorizzati.

Art. 32 - Coordinatori della CONFSPORT ITALIA.

1. I Coordinatori della CONFSPORT ITALIA all'estero sono nominati dal Consiglio di Presidenza.

2. Hanno il compito di promuovere e coordinare la formazione

di associazioni e l'attività della CONFSPORT ITALIA nello Stato che rappresentano.

Art. 33 - Patrimonio-mezzi finanziari-rendiconto economico e finanziario-obbligazioni

1. Il patrimonio della CONFSPORT ITALIA è costituito dai beni mobili e immobili, atti di liberalità e proventi vari.

2. Alle spese occorrenti per il funzionamento della CONFSPORT ITALIA si provvede con le entrate derivanti da:

- a. quote e contributi dei soci;
- b. quote e contributi per la partecipazione alle attività inerenti i fini istituzionali;
- c. contributi ed erogazioni provenienti da Enti, Organismi ed Istituti, pubblici o nazionali od internazionali;
- d. eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale;
- f. ogni altra entrata derivante da attività posta in essere dalla CONFSPORT ITALIA.

3. Il rendiconto economico e finanziario, al 31 dicembre, deve essere predisposto entro il mese di marzo. Dal rendiconto economico e finanziario dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

4. Il rendiconto economico e finanziario, corredato dalla relazione del Revisore Unico dei Conti, entro il 30 aprile dell'anno successivo, deve essere trasmesso all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

5. Il rendiconto economico e finanziario, dopo la sua approvazione, dovrà essere esposto presso la sede nazionale e disponibile per la consultazione per i successivi quindici giorni.

6. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7. La CONFSPORT ITALIA risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte.

Art. 34- Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Consigliere e Segretario Generale sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Ente.

2. La carica di Presidente è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

3. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione d'incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte, entro 30 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta per seconda.

Art. 35 - I Settori e Sezioni

1. In attuazione dei programmi generali di attività stabiliti dal Consiglio Direttivo della CONFSPORT ITALIA, il Consiglio di Presidenza, al fine di valorizzare le competenze specifiche dei propri dirigenti, operatori e tecnici, può istituire Settori e/o Sezioni operativi, nominare Responsabili di Settori e Sezioni, delimitandone compiti, funzioni, mezzi e responsabilità.

2. Ogni Settore e/o Sezione può dotarsi di responsabili periferici nominati dal Presidente della CONFSPORT ITALIA, previo parere consultivo del Responsabile Nazionale di Settore e/o Sezione.

3. I Responsabili restano in carica fino alla revoca del loro incarico o alle loro dimissioni.

4. Le norme per il funzionamento dei settori operativi saranno dettate da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Presidenza della CONFSPORT ITALIA.

Art. 36- Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, specifiche ed articolate, possono essere presentate al Consiglio Direttivo dal 50% (cinquanta per cento) più uno di tutti gli aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, delibera entro trenta giorni la convocazione dell'Assemblea dei Soci Straordinaria, che deve svolgersi entro i sessanta giorni successivi.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare, di propria iniziativa, la convocazione dell'Assemblea dei Soci Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche dello statuto che ritenga opportuno proporre.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci Straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

5. L'Assemblea dei Soci Straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto a voto.

6. Per le modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le modifiche di statuto entrano in vigore il giorno successivo al perfezionamento dell'iter approvativo di legge.

Art. 37 - Scioglimento, cessazione, estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione della CONFSPORT ITALIA, e in ogni caso la devoluzione del patrimonio per cessazione della CONFSPORT ITALIA, devono essere richiesti e inoltrati da almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea dei Soci convocata a tale scopo è validamente

costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

3. Le relative deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

4. L'Assemblea dei Soci Straordinaria convocata per lo scioglimento della CONFSPORT ITALIA delibererà la nomina di uno o più liquidatori, i poteri ad essi conferiti e la destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, ad altre associazioni che svolgono attività sportiva o di utilità sociale in riferimento a Leggi e Regolamento al momento applicabili.

Art. 38- Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore, dalle leggi vigenti e, in ambito sportivo, dalle norme statutarie e regolamentari del CONI, di Sport & Salute S.p.A. e di Sport Governo.

Art. 39- Norma Transitoria

L'Assemblea dei Soci della CONESPORT ITALIA, contestualmente alla approvazione del presente Statuto, conferisce delega al Presidente della CONFSPORT ITALIA ad apportare al testo dello Statuto eventuali modifiche necessarie al fine di correggere eventuali refusi o errori materiali, oppure al fine di adeguarlo alle normative del "Terzo Settore" o per modifiche richieste dal C.O.N.I., da Sport & Salute, dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio, da Assessorati, da Ministeri e da Organismi preposti alla cooperazione internazionale.

F.TO PAOLO BORRONI

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

=====

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da numero.....fogli, per uso

"FISCALE"

Latina, lì 12 aprile 2023